



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDÈNZIA

PRESIDENZA

Direzione generale della protezione civile

Allegato alla Delib.G.R. n. 52/43 del 23.12.2019

Indirizzi attuativi per la gestione tecnico-amministrativa per l'accesso ai contributi ex L.R. 26/2015 a favore dei soggetti privati per i danni occorsi al patrimonio abitativo e alle attività economiche e produttive dal 1° agosto 2018 al 31 dicembre 2019

dicembre 2019

INDICE

1.	INTRODUZIONE.....	2
2.	PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI	3
3.	INDIVIDUAZIONE DEL TERRITORIO INTERESSATO DAGLI EVENTI CALAMITOSI.....	4
4.	ACCESSO AI CONTRIBUTI EX L.R. 26/2015	5
4.1.	Descrizione delle fasi del processo finalizzato alla concessione dei contributi	5
4.2.	Beni distrutti o danneggiati ammissibili a contributo e relative finalità	6
4.2.1.	Patrimonio abitativo privato – Beni danneggiati ammissibili a contributo	6
4.2.2.	Attività economiche e produttive – Beni danneggiati ammissibili a contributo.....	6
4.3.	Criteri per l'ammissibilità della spesa, tipologie di danni, massimali per le abitazioni e beni mobili	7
4.3.1.	Patrimonio abitativo privato - danni esclusi dal contributo.....	8
4.4.	Criteri per l'ammissibilità della spesa, tipologie di danni, massimali per le attività economiche-produttive	9
4.4.1.	Attività economiche e produttive - danni esclusi dal contributo	10
4.5.	Termini, luogo e modalità per la presentazione della domanda di contributo	11
4.5.1.	Abitazioni, parti comuni e beni mobili registrati	11
4.5.2.	Attività economiche e produttive	12
4.6.	Modalità di presentazione della domanda	13
4.7.	Indennizzi assicurativi e contributi da altro ente pubblico	13
4.8.	Perizia asseverata da un professionista abilitato	14
4.8.1.	Perizia asseverata per le abitazioni e i beni mobili.....	14
4.8.2.	Perizia asseverata per le attività economiche e produttive.....	15
4.9.	Dichiarazione per un importo complessivo dei danni minore o uguale a 10.000,00 euro	17
4.9.1.	Dichiarazione per i danni minori o uguali a 10.000,00 euro per le abitazioni e i beni mobili.....	17
4.9.2.	Dichiarazione per i danni minori o uguali a 10.000,00 euro per le attività economiche e produttive	17
4.10.	Trasferimento o successione della proprietà	19
4.11.	Controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese dai richiedenti	19
4.12.	Tempistica per l'esecuzione degli interventi	19
4.13.	Procedura per la gestione ed erogazione dei contributi da parte dei Comuni	20
4.14.	Rendicontazione finale del Comune	21
4.15.	Verifiche e controlli da parte della Direzione generale della protezione civile	21
4.16.	Modulistica operativa per la gestione dei contributi – rinvio.	22
	ELENCO ALLEGATI.....	23

1. INTRODUZIONE

Nell'ambito delle competenze e dei compiti in materia di protezione civile che la normativa vigente pone in capo alle regioni, si rende necessario adottare degli indirizzi operativi finalizzati all'accesso ai contributi a favore dei privati per il patrimonio abitativo e per le attività produttive che hanno conseguito danni a seguito degli eventi calamitosi che hanno colpito la Regione Sardegna nel periodo dal 1° agosto 2018 al 31 dicembre 2019.

A tal fine, sono state esaminate le procedure adottate a livello regionale e nazionale in occasione dei recenti alluvionali:

- alluvioni del 2013, 2015 e 2018 per le quali il Consiglio dei Ministri ha deliberato lo stato di emergenza di rilievo nazionale;
- alluvione del 18/19 novembre 2013 per la quale la Giunta regionale ha approvato la deliberazione n. 66/32 del 23.12.2015;
- alluvioni del periodo da giugno 2014 a luglio 2018, per le quali la Giunta regionale ha approvato la deliberazione n. 57/51 del 21.11.2018.

Sulla scorta delle procedure sopra accennate, poste in essere per le emergenze nazionali, si è ritenuto di dare attuazione alla citata L.R. 26/2015, mediante l'elaborazione di analoghi indirizzi attuativi per la gestione tecnico-amministrativa dei contributi a favore dei soggetti privati per i danni occorsi al patrimonio abitativo e alle attività economiche e produttive a seguito di stati di calamità dichiarati ai sensi dell'art. 2 della legge regionale 21 novembre 1985, n. 28, nel periodo dal 1° agosto 2018 al 31 dicembre 2019.

2. PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI

Decreto Legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 – Codice della protezione civile.

Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato.

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 febbraio 2019 “Assegnazione di risorse finanziarie di cui all'articolo 1, comma 1028, della legge 30 dicembre 2018, n. 145”

Ordinanza n. 11/2019 del Commissario delegato ex OCDPC 558/2018 per la Regione Sardegna “Piano degli investimenti strutturali e infrastrutturali urgenti finalizzati alla mitigazione del rischio idraulico e idrogeologico nonché all'aumento del livello di resilienza delle strutture di proprietà privata adibite ad uso abitativo e delle strutture sedi di attività economiche e produttive colpite dagli eventi calamitosi verificatisi in Sardegna il 10 e 11 ottobre 2018, ai sensi degli articoli 3, 4 e 5 del D.P.C.M. 27 febbraio 2019. Adozione dei criteri direttivi per la determinazione e concessione dei contributi e della relativa modulistica. Avvio Fase 2 Privati”.

Legge regionale 21 novembre 1985, n. 28 – Interventi urgenti per le spese di primo intervento sostenute dai comuni, province e comunità montane in occasione di calamità naturali ed eccezionali avversità atmosferiche.

Legge regionale 17 gennaio 1989 n. 3 - Interventi regionali in materia di protezione civile.

Legge regionale 20 dicembre 2013, n. 36 - Disposizioni urgenti in materia di protezione civile.

Legge regionale 9 novembre 2015, n. 26 - Interventi urgenti a favore dei privati e delle attività produttive danneggiati a seguito di eventi calamitosi in Sardegna

Legge regionale 4 febbraio 2016, n. 2 - Riordino del sistema delle autonomie locali della Sardegna.

3. INDIVIDUAZIONE DEL TERRITORIO INTERESSATO DAGLI EVENTI CALAMITOSI

Con riferimento al periodo dal 1° agosto 2018 al 31 dicembre 2019, il territorio interessato dagli eventi calamitosi, ai sensi dell'art. 2 comma 2, della L.R. 26/2015, coincide con quello regionale e, in particolare, con quello dei Comuni nei quali si sono verificati eventi per i quali è stato dichiarato lo stato di calamità ai sensi dell'art. 2 della legge regionale 21 novembre 1985, n. 28.

Possono presentare domanda di contributo i cittadini che hanno subito danni al patrimonio privato abitativo, ai beni mobili ivi ubicati, ai beni mobili registrati, residenti nei Comuni sopraindicati, o che hanno subito danni alle attività economiche e produttive con sede legale nei Comuni sopraindicati.

Limitatamente ai danni al patrimonio privato abitativo, ai beni mobili ivi contenuti e alle attività economiche e produttive, e con riferimento all'evento del 10/11 ottobre 2018, sono esclusi i cittadini residenti o le imprese con sede legale in uno dei Comuni di cui all'Ordinanza n. 1 del 07/01/2019 del Commissario delegato ex OCDPC 558/2018 per la Regione Sardegna, e riportati nell'Allegato 1. Gli stessi cittadini possono presentare domanda per i danni ai soli beni mobili registrati.

4. ACCESSO AI CONTRIBUTI EX L.R. 26/2015

4.1. Descrizione delle fasi del processo finalizzato alla concessione dei contributi

La procedura per l'accesso ai contributi prevede le seguenti attività in capo ai vari soggetti competenti:

1. La Giunta regionale, con propria deliberazione, delimita il territorio colpito e approva il programma degli interventi urgenti a favore dei soggetti privati.
2. Sulla base della delimitazione del territorio colpito, la Direzione generale della protezione civile comunica ai Comuni interessati l'approvazione dei presenti indirizzi da parte della Giunta regionale al fine di consentire l'avvio del procedimento, trasmettendo contestualmente la documentazione di supporto per l'espletamento delle varie fasi.
3. I Comuni, con opportuno provvedimento contenente la nomina del Responsabile del procedimento, avviano immediatamente il procedimento relativo alla presentazione delle domande di contributo da parte dei cittadini, dandone evidenza mediante Avviso pubblico (secondo lo schema di cui all'Allegato 3); gli stessi Comuni contattano direttamente i cittadini che hanno già segnalato nei mesi precedenti danni a seguito di calamità naturale, invitandoli a presentare richiesta di contributo.
4. **Entro il 10/2/2020**, i cittadini, utilizzando la modulistica di cui all'Allegato 4, predispongono tutta la documentazione a supporto dell'istanza di rimborso, nel caso di lavori già eseguiti, oppure definiscono i lavori da eseguire. La domanda di contributo deve essere inviata al Comune in cui ha la residenza in cittadino o ha sede l'attività economica e produttiva che hanno subito il danno.
5. Le Amministrazioni comunali provvedono all'istruttoria delle domande pervenute, eseguono i controlli e le verifiche sulla veridicità delle dichiarazioni rese dai cittadini e della documentazione presentata attraverso la procedura schematizzata nell'Allegato 2. L'elenco definitivo dei beneficiari, da approvare mediante apposita Deliberazione di Giunta comunale o determinazione del Responsabile del procedimento, individua i soggetti beneficiari, i danni ammissibili a contributo ed il relativo importo massimo concedibile determinato in base all'applicazione dei massimali di cui ai successivi paragrafi 4.3 e 4.4. Nel caso in cui il cittadino o l'impresa abbiano già sostenuto le spese, le Amministrazioni comunali eseguono in questa fase la verifica della relativa rendicontazione e i controlli in loco.

Entro il 9/3/2020 i Comuni trasmettono alla Direzione generale della protezione civile le tabelle riepilogative B.1 e C.1 di cui all'Allegato 5.

6. Sulla base delle tabelle riepilogative B.1 e C.1 ricevute da tutti i Comuni, la Direzione generale della protezione civile determina il parametro di ripartizione delle risorse spettanti agli stessi Comuni e assume i relativi provvedimenti di impegno e liquidazione. Provvede inoltre alla registrazione dell'aiuto ai sensi dell'art. 50 del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014.

Ipotesi A) il cittadino o l'impresa hanno già sostenuto le spese

7. Il Comune provvede all'erogazione dei contributi ai beneficiari e alla trasmissione alla Direzione generale della protezione civile delle schede di rendicontazione finale (schede B e C di cui all'Allegato 5).

Ipotesi B) il cittadino o l'impresa non hanno ancora sostenuto le spese

8. Il Comune procede a comunicare ai cittadini l'ammissione al contributo, la possibilità di avviare i lavori, i termini per la realizzazione degli stessi e per la presentazione della documentazione di rendicontazione. In caso di richiesta di anticipazione del contributo da parte di uno o più cittadini, il Comune procede all'erogazione delle somme nella misura massima del 50% dell'importo ammesso.
9. I cittadini procedono alla realizzazione dei lavori e sostengono le spese ammesse a contributo e inviano al Comune, entro i termini indicati al paragrafo 4.14, la documentazione di rendicontazione.
10. Il Comune, a seguito di istruttoria della rendicontazione delle spese, attraverso i controlli e le verifiche anche in loco, eroga il saldo dei contributi dovuti ai beneficiari. Provvede infine a trasmettere alla Direzione generale della protezione civile le schede di rendicontazione finale (schede B e C di cui all'Allegato 5) e a restituire alla Regione Autonoma della Sardegna le eventuali risorse non utilizzate.

4.2. Beni distrutti o danneggiati ammissibili a contributo e relative finalità

Ai soggetti privati che abbiano subito danni al proprio patrimonio è concesso un indennizzo sotto forma di contributo a fondo perduto per i danni occorsi:

- alle abitazioni principali e ai beni di prima necessità;
- alle attività economiche e produttive.

4.2.1. Patrimonio abitativo privato – Beni danneggiati ammissibili a contributo

Relativamente alle abitazioni principali, gli interventi devono essere finalizzati a:

- a) ricostruire in sito le abitazioni distrutte;
- b) ripristinare le abitazioni danneggiate;
- c) ripristinare le parti comuni danneggiate di edifici residenziali;
- d) a parziale ristoro delle spese connesse con la sostituzione o il ripristino di beni mobili distrutti o danneggiati, compresi i beni mobili registrati, adibiti direttamente ed esclusivamente alle primarie necessità della vita lavorativa e familiare, con le modalità e limitazioni previste al successivo punto 4.3.

4.2.2. Attività economiche e produttive – Beni danneggiati ammissibili a contributo

Relativamente alle attività produttive gli interventi devono essere finalizzati:

- a) al ripristino strutturale e funzionale dell'immobile nel quale ha sede l'attività;
- b) al ripristino dei macchinari e delle attrezzature danneggiati a seguito dell'evento calamitoso;

- c) all'acquisto di scorte di materie prime, semilavorati e prodotti finiti danneggiati o distrutti e non più utilizzabili a seguito dell'evento calamitoso.

Si fa presente che, ai sensi dell'art. 50 del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, i regimi di aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati da frane, inondazioni, trombe d'aria, incendi boschivi di origine naturale, ecc., sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 2, lettera b), del trattato e sono esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, del trattato purché soddisfino le condizioni indicate nei presenti indirizzi.

4.3. Criteri per l'ammissibilità della spesa, tipologie di danni, massimali per le abitazioni e beni mobili

I contributi sono concessi entro i limiti percentuali specificati come segue, applicati sul valore risultante dalla perizia asseverata di cui al successivo paragrafo 4.8 oppure, per un importo danni complessivo minore o uguale a 10.000, euro, si considera il valore dell'apposita dichiarazione compilata da richiedente descritta al successivo paragrafo 4.9. Concorrono ai predetti 10.000,00 euro tutti gli importi relativi all'immobile e ai beni mobili e mobili registrati.

Alla data di presentazione della domanda i danni subiti e ammissibili a contributo che siano stati ripristinati dovranno essere comprovati da documentazione valida ai fini fiscali per un importo pari alla spesa sostenuta e documentata. Ove alla predetta data, i lavori di ripristino dei danni ammissibili a contributo siano stati eseguiti parzialmente, si considera altresì la ulteriore ed eventuale spesa stimata in perizia o nella dichiarazione per danni minori o uguali a euro 10.000,00. Ad ogni modo, nei casi in cui i lavori siano da realizzarsi in tutto o in parte il contributo sarà rideterminato dal Comune all'atto della verifica finale della spesa complessivamente sostenuta, ove questa risultasse di importo inferiore valore in perizia o nella dichiarazione per danni minori o uguali a euro 10.000,00.

Per le abitazioni distrutte o sgomberate e per quelle danneggiate, i contributi sono concessi limitatamente alle spese sostenute per i danni occorsi a:

1. strutture portanti;
2. impianti: elettrico, citofonico, di diffusione del segnale televisivo, per allarme, rete dati lan, termico, di climatizzazione, idrico/fognario, ascensore, montascale;
3. finiture interne ed esterne: intonacatura e imbiancatura interne ed esterne, pavimentazione interna, intonaci, rivestimenti parietali diversi, controsoffittature, tramezzature e divisori in generale;
4. serramenti interni ed esterni.

Le parti comuni danneggiate di un edificio residenziale e per eventuali adeguamenti obbligatori per legge, da evidenziare specificamente nel computo estimativo delle opere necessarie riportate in perizia o nella dichiarazione per danni minori o uguali a 10.000,00 euro; eventuali migliorie risultano sempre e comunque a carico dei beneficiari di contributo.

Massimali

Per i danni subiti all'unità immobiliare destinata ad abitazione, alla data dell'evento calamitoso, il limite massimo concedibile è di 150.000,00 euro, e devono essere utilizzate le seguenti percentuali:

- per l'abitazione principale del proprietario, fino all'80%;

- per abitazione diversa da quella principale del proprietario fino al 50%.
- per le parti comuni di un edificio residenziale, il contributo è concesso fino all'80% se nell'edificio risulta, almeno un'abitazione principale di un proprietario, ovvero, in caso contrario, fino al 50%.

Per le prestazioni tecniche (progettazione, direzione lavori, etc.) la relativa spesa, comprensiva degli oneri riflessi (cassa previdenziale e IVA) è ammissibile a contributo nel limite del 10% dell'importo al netto dell'aliquota IVA di legge dei lavori di ripristino dei danni agli immobili.

Nel caso di abitazione distrutta e da ricostruire in sito è concesso un contributo da determinarsi applicando le seguenti percentuali:

- per l'unità destinata, alla data dell'evento calamitoso, ad abitazione principale del proprietario fino all'80% e comunque nel limite massimo di 187.500,00 euro;
- per l'unità destinata, alla data dell'evento calamitoso, ad abitazione diversa da quella principale del proprietario fino al 50% e comunque nel limite massimo di 150.000,00 euro.

Per gli effetti del presente documento si intende:

- per abitazione principale del proprietario quella in cui, alla data dell'evento calamitoso, era stabilita la sua residenza anagrafica ai sensi dell'art. 43 del Codice Civile;
- per abitazione diversa da quella principale del proprietario:
 - quella in cui, alla data dell'evento calamitoso, era stabilita la residenza anagrafica di un terzo a titolo di diritto reale o personale di godimento (usufrutto, locazione, comodato, etc.);
 - quella in cui alla data dell'evento calamitoso non era stabilita la residenza anagrafica né del proprietario né di un terzo.

Per i casi di abitazioni distrutte da ricostruire in sito, i massimali anzidetti, si applicano sul minor valore tra l'importo del quadro economico di progetto e il costo effettivo.

Limitatamente alle unità immobiliari distrutte o danneggiate destinate, alla data dell'evento calamitoso, ad abitazione principale del proprietario o di un terzo, è concesso un contributo a titolo di ristoro delle spese relative al ripristino o alla sostituzione dei beni mobili distrutti o danneggiati ivi ubicati a favore del relativo proprietario determinato nella misura massima di 300,00 euro per ciascun vano catastale distrutto o danneggiato e comunque nel limite massimo di 1.500,00 euro. Tale contributo è riconosciuto solo per i vani catastali principali quali: cucina, camera da letto, sala.

Per i danni occorsi ai beni mobili registrati che siano stati rilevati da una pubblica autorità, è riconosciuto un importo massimo di 1.500,00 euro o comunque non superiore al danno documentato.

4.3.1. Patrimonio abitativo privato – danni esclusi dal contributo

Sono esclusi dall'ambito applicativo del presente procedimento i danni:

- a) agli immobili, di proprietà di una persona fisica o di un'impresa, destinati alla data dell'evento calamitoso all'esercizio di un'attività economica e produttiva ovvero destinati a tale data all'uso abitativo se la proprietà di tali immobili faccia comunque capo ad un'impresa; rientrano nell'ambito applicativo del presente procedimento, invece, i danni alle parti comuni di un edificio residenziale

ancorché questo fosse costituito alla data dell'evento calamitoso, oltre che da unità abitative, da unità immobiliari destinate all'esercizio di un'attività economica e produttiva;

- b) alle pertinenze, ancorché distrutte o dichiarate inagibili, nel caso in cui le stesse si configurino come distinte rispetto alle primarie funzionalità dell'unità abitativa.
- c) ad aree e fondi esterni al fabbricato;
- d) ai fabbricati, o a loro porzioni, realizzati in violazione delle disposizioni urbanistiche ed edilizie, ovvero in assenza di titoli abilitativi o in difformità agli stessi, salvo che, alla data dell'evento calamitoso, in base alle norme di legge siano stati conseguiti in sanatoria i relativi titoli abilitativi;
- e) ai fabbricati che, alla data dell'evento calamitoso, non risultino iscritti al catasto fabbricati o per i quali non sia stata presentata, entro tale data, apposita domanda di iscrizione a detto catasto;
- f) ai fabbricati che, alla data dell'evento calamitoso, risultavano collabenti.

4.4. Criteri per l'ammissibilità della spesa, tipologie di danni, massimali per le attività economiche-produttive

I contributi sono concessi entro i limiti percentuali specificati come segue, applicati sul valore risultante dalla perizia asseverata di cui al successivo paragrafo 4.8 oppure, per un importo danni complessivo, minore o uguale a 10.000, euro, si considera il valore dell'apposita dichiarazione compilata da richiedente descritta al successivo paragrafo 4.9. Concorrono ai predetti 10.000,00 euro tutti gli importi relativi all'immobile ai macchinari e alle forniture.

I contributi sono finalizzati:

- a) al ripristino strutturale e funzionale dell'immobile nel quale ha sede l'attività con riferimento a:
 - 1. strutture portanti;
 - 2. impianti: elettrico, citofonico, di diffusione del segnale televisivo, per allarme, rete dati lan, termico, di climatizzazione, idrico/fognario, ascensore, montascale;
 - 3. finiture interne ed esterne: intonacatura e imbiancatura interne ed esterne, pavimentazione interna, intonaci, rivestimenti parietali diversi, controsoffittature, tramezzature e divisori in generale;
 - 4. serramenti interni ed esterni;
- b) al ripristino dei macchinari e delle attrezzature danneggiati a seguito dell'evento calamitoso;
- c) all'acquisto di scorte di materie prime, semilavorati e prodotti finiti danneggiati o distrutti e non più utilizzabili a seguito dell'evento calamitoso.

Nel caso in cui, alla data di presentazione della domanda, tutti i danni subiti e ammissibili a contributo siano stati ripristinati e ciò sia comprovato da documentazione valida ai fini fiscali si considera l'importo della spesa sostenuta e documentata. Ove alla predetta data, i lavori di ripristino di tutti i danni ammissibili a contributo siano stati eseguiti parzialmente, si considera altresì la ulteriore ed eventuale spesa stimata in perizia, o nella dichiarazione per danni minore o uguale a 10.000, euro.

Ad ogni modo, nei casi in cui i lavori siano da realizzarsi in tutto o in parte, il contributo sarà rideterminato dal Comune all'atto della verifica finale della spesa complessivamente sostenuta, ove questa risultasse di importo inferiore al valore in perizia o nella dichiarazione per danni minore o uguale a 10.000, euro.

Tali contributi sono riconosciuti anche per eventuali adeguamenti obbligatori per legge da evidenziare specificamente nel computo estimativo della perizia o nella dichiarazione per danni minori o uguali a 10.000,00 euro.

Eventuali migliorie risultano sempre e comunque a carico dei beneficiari di contributo ed anche queste devono essere specificamente evidenziate nella perizia o nella dichiarazione per danni minori o uguali a 10.000,00 euro e comunque computabili separatamente.

Massimali

Per i danni:

- finalizzati al ripristino strutturale e funzionale dell'immobile nel quale ha sede l'attività, il contributo è concesso fino all'50%, calcolato sul valore di perizia, oppure sul valore del quadro economico di progetto per gli immobili distrutti da ricostruire;
- per il ripristino dei macchinari, attrezzature e beni mobili strumentali all'esercizio dell'attività fino all'80%;
- per l'acquisto di scorte di materie prime, semilavorati e prodotti finiti danneggiati o distrutti e non più utilizzabili a seguito dell'evento calamitoso, fino all'80% dell'importo di perizia.

Il limite massimo complessivo concedibile è di 450.000,00 euro.

Per i casi di immobili distrutti e ricostruiti in sito i massimali anzidetti, si applicano sul minor valore tra l'importo del quadro economico di progetto e il costo effettivo.

Per le prestazioni tecniche (progettazione, direzione lavori, etc.) la relativa spesa, comprensiva degli oneri riflessi (cassa previdenziale e IVA) è ammissibile a contributo nel limite del 10% dell'importo al netto dell'aliquota IVA di legge dei lavori di ripristino dei relativi danni, fermi restando i massimali sopra indicati.

Si fa presente che, ai sensi dell'art. 50 del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, i regimi di aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati da frane, inondazioni, trombe d'aria, incendi boschivi di origine naturale, ecc., sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 2, lettera b), del trattato e sono esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, del trattato purché soddisfino le condizioni indicate nei presenti indirizzi.

4.4.1. Attività economiche e produttive – danni esclusi dal contributo

Sono esclusi dall'ambito applicativo del presente procedimento, i danni:

- a) alle pertinenze, ancorché distrutte o dichiarate inagibili, nel caso in cui le stesse si configurino come distinte unità strutturali rispetto all'immobile in cui ha sede l'attività economica e nel caso non siano direttamente funzionali all'attività stessa;
- b) ad aree e fondi esterni al fabbricato in cui ha sede l'attività economica;
- c) relativamente ai danni agli immobili (fabbricati o loro porzioni), realizzati in violazione delle disposizioni urbanistiche ed edilizie, ovvero in assenza di titoli abilitativi o in difformità agli stessi,

salvo che, alla data dell'evento calamitoso, in base alle norme di legge siano stati conseguiti in sanatoria i relativi titoli abilitativi;

- d) ai fabbricati che, alla data dell'evento calamitoso, non risultino iscritti al catasto fabbricati o per i quali non sia stata presentata, entro tale data, apposita domanda di iscrizione a detto catasto;
- e) ai fabbricati che, alla data dell'evento calamitoso, risultavano collabenti.

4.5. Termini, luogo e modalità per la presentazione della domanda di contributo

Il Comune provvede, con le modalità ritenute più opportune ed efficaci, a dare pubblicità in ordine al termine di presentazione delle domande di contributo. In ogni caso, come precisato nel precedente paragrafo 4.1, deve provvedere almeno alla pubblicazione dell'Avviso sull'albo pretorio ed assicura la consultazione del presente documento presso i propri uffici o nel proprio portale istituzionale unitamente all'apposita modulistica relativa alla gestione dei contributi allagata al presente documento o predisposta dalla Direzione generale della protezione civile.

I soggetti interessati alla richiesta di contributo devono presentare l'apposita domanda entro il termine previsto al precedente paragrafo 4.1, ovvero, mediante avviso in cui è comunicato anche il termine ultimo che dovrà essere fissato entro 20 giorni dall'avvio del procedimento da parte della Direzione generale della protezione civile.

Alla domanda di contributo, sia per le abitazioni che per le attività economiche e produttive, per i danni di importo maggiore a 10.000,00 euro, deve essere allegata una perizia asseverata predisposta da un tecnico abilitato descritta al successivo paragrafo 4.8. Il costo della perizia resta a carico del richiedente il contributo.

Alla domanda di contributo, sia per le abitazioni che per le attività economiche e produttive, deve essere compilata secondo la modulistica presente nell'Allegato 4.

4.5.1. Abitazioni, parti comuni e beni mobili registrati

Per i danni all'abitazione, la domanda di contributo è presentata dal relativo proprietario utilizzando l'apposito modulo sotto forma di dichiarazione sostitutiva di certificato/atto notorio e il modulo per la perizia asseverata i relativi modelli sono resi disponibili dal Comune.

Relativamente agli immobili in comproprietà, alla domanda di contributo presentata da un comproprietario, deve essere allegata la delega degli altri comproprietari da conferirsi mediante apposito modello di cui all'Allegato 4. In assenza della delega, il contributo è riconosciuto al solo comproprietario che ha presentato la domanda limitatamente all'importo ammesso a contributo e comprovato da documentazione di spesa a lui intestata, con esclusione, pertanto, della spesa eventualmente documentata con fatture intestate ai comproprietari che non hanno conferito la delega.

Può presentare la domanda, invece del proprietario, il titolare di un diritto reale o personale di godimento (usufrutto, locazione, comodato, etc.), che, in accordo con il proprietario, si sia accollato la spesa per il ripristino e questa sia stata integralmente sostenuta alla data di presentazione della domanda; in tal caso,

nel modulo della domanda deve essere resa dal proprietario dell'abitazione la dichiarazione di rinuncia al contributo.

Per i beni mobili distrutti o danneggiati, ubicati all'interno o nei pressi di un'abitazione distrutta o danneggiata, destinata alla data dell'evento calamitoso ad abitazione principale del proprietario dei beni o di un terzo, la domanda è presentata dal proprietario dei medesimi beni mobili; nella domanda presentata dall'usufruttuario/locatario/comodatario, il proprietario dell'abitazione deve dichiarare che i beni mobili ivi ubicati non sono di sua proprietà.

Per le parti comuni danneggiate di un edificio residenziale la domanda è presentata dall'amministratore condominiale e deve essere integrata entro i successivi 30 giorni con il verbale dell'assemblea condominiale che ha deliberato l'esecuzione dei lavori, in mancanza della suddetta integrazione la domanda è considerata nulla. Nel caso in cui non sia stato nominato un amministratore o, in sua assenza, può essere presentata da un condomino su delega degli altri condomini, conferita utilizzando il modello incluso nell'Allegato 4; rientrano nell'ambito di tale fattispecie anche i danni alle parti comuni di un edificio residenziale ancorché questo fosse costituito, alla data dell'evento calamitoso, oltre che da unità abitative, da unità immobiliari destinate all'esercizio di un'attività economica e produttiva.

In assenza della delega suddetta, il contributo è riconosciuto al solo condomino che ha presentato la domanda limitatamente all'importo ammesso a contributo e comprovato da documentazione di spesa a lui intestata, con esclusione, pertanto, della spesa eventualmente documentata con fatture intestate ai condomini che non hanno conferito la delega.

Nei casi di ricostruzione in sito dell'immobile distrutto la perizia asseverata deve essere allegata alla domanda di contributo, con apposito progetto e quadro economico.

Per i beni mobili registrati (veicoli), danneggiati, la domanda è presentata dal proprietario e il bene deve essere destinato alle primarie necessità lavorative o familiari.

4.5.2. Attività economiche e produttive

Per i danni sopravvenuti agli immobili in cui ha sede l'attività economica e produttiva, la domanda di contributo è presentata dal legale rappresentante dell'attività.

Relativamente agli immobili in comproprietà, alla domanda di contributo presentata da un comproprietario, deve essere allegata la delega degli altri comproprietari da conferirsi mediante apposito modello di cui all'Allegato 4. In assenza della delega, il contributo è riconosciuto al solo comproprietario che ha presentato la domanda limitatamente all'importo ammesso a contributo e comprovato da documentazione di spesa a lui intestata, con esclusione, pertanto, della spesa eventualmente documentata con fatture intestate ai comproprietari che non hanno conferito la delega.

Per l'immobile in cui ha sede un'attività economica, invece del proprietario, può presentare la domanda il titolare di un diritto reale o personale di godimento (usufrutto, locazione, comodato, etc.) che si sia accollato la spesa per il ripristino e questa sia stata integralmente sostenuta alla data di presentazione della domanda,

nel modulo della domanda deve essere resa dal proprietario dell'immobile la dichiarazione di rinuncia al contributo.

4.6. Modalità di presentazione della domanda

La domanda può essere consegnata a mano, spedita a mezzo posta con raccomandata a.r. oppure tramite posta elettronica certificata (PEC). Nel caso di spedizione tramite PEC, fa fede la data di invio dell'e-mail certificata, mentre nel caso di invio tramite raccomandata a.r. fa fede la data risultante dal timbro dell'ufficio postale accettante.

Qualora la domanda non sia sottoscritta dal richiedente il contributo davanti al pubblico ufficiale comunale autorizzato a riceverla ma venga consegnata da terzi o spedita a mezzo posta ordinaria, alla domanda deve essere allegata la fotocopia di un documento di identità del richiedente il contributo, in corso di validità. Nel caso di inoltro tramite PEC è possibile firmare la domanda con i correnti sistemi certificati di firma digitale o in alternativa allegando la copia informatica in formato .pdf o .jpg o formato simile, di un documento di identità in corso di validità del richiedente il contributo.

La domanda di contributo trasmessa fuori termine è irricevibile e di tale esito il Comune deve dare comunicazione al soggetto interessato con raccomandata a/r o tramite PEC all'indirizzo da questi indicato nella domanda. Nei casi in cui la domanda, presentata entro il termine, non sia integralmente compilata o non sia corredata della documentazione e degli allegati previsti, il Comune ne richiede l'integrazione in sede di istruttoria utilizzando lo stesso mezzo con il quale è stata presentata la domanda, dando, a tal fine, il termine di 5 giorni dalla ricezione della richiesta di integrazione, decorso inutilmente il quale, la domanda è dichiarata inammissibile e di tale definitivo esito deve essere data comunicazione da parte del Comune tramite raccomandata a/r o tramite PEC al soggetto interessato all'indirizzo da questi indicato nella domanda.

Il Comune provvede, con le modalità ritenute più opportune ed efficaci, a dare pubblicità in ordine al termine di presentazione delle domande di contributo ed assicura in ogni caso la consultazione del presente documento, presso i propri uffici o nell'ambito del proprio portale istituzionale.

4.7. Indennizzi assicurativi e contributi da altro ente pubblico

In presenza di indennizzi assicurativi o altre tipologie di contributo corrisposti o da corrispondersi da altro ente pubblico per le medesime finalità, al suddetto indennizzo e/o altro contributo andrà sommato il contributo previsto dal provvedimento di preassegnazione, fino alla concorrenza del massimo concedibile, secondo i criteri di cui al presente documento.

Il richiedente il contributo dovrà produrre al Comune copia della documentazione attestante l'indennizzo o il contributo deliberato e non ancora percepito o copia della quietanza liberatoria relativa all'indennizzo assicurativo già percepito unitamente alla perizia redatta dalla Compagnia di assicurazioni e/o idonea

documentazione attestante l'importo e titolo in base al quale è stato già corrisposto il contributo da parte di altro ente pubblico, con le modalità previste dal precedente punto 4.6.

La documentazione attestante l'effettiva ricezione dell'indennizzo o contributo, qualora relativa a indennizzi o contributi effettivamente percepiti successivamente e, quindi, non allegata alla domanda di contributo, dovrà essere prodotta al Comune entro 10 giorni dalla data della relativa erogazione.

Il mancato rispetto di quanto previsto al presente paragrafo comporta la decadenza dal contributo.

In alternativa alla documentazione da produrre ai sensi del presente paragrafo, la domanda per l'accesso al contributo dovrà in ogni caso contenere una dichiarazione, da parte del richiedente, che attesti il mancato percepimento di rimborsi assicurativi o altri contributi.

4.8. Perizia asseverata da un professionista abilitato

Alla domanda di contributo, per i danni che complessivamente sono maggiori di 10.000,00 euro, è obbligatoriamente allegata una perizia asseverata, da redigersi utilizzando l'apposito modello presente nell'Allegato 4, sottoscritta da un professionista abilitato, iscritto ad un ordine o collegio.

4.8.1. Perizia asseverata per le abitazioni e i beni mobili

Per le abitazioni e le parti comuni di un edificio residenziale il perito, sotto la propria personale responsabilità, deve:

- a) attestare la sussistenza del nesso di causalità tra i danni e l'evento calamitoso,
- b) identificare l'immobile danneggiato dall'evento calamitoso, indicandone l'indirizzo e i dati catastali (Foglio, mappale, subalterno, categoria, intestazione catastale), attestando che è stato edificato nel rispetto delle disposizioni di legge ovvero, alla data dell'evento calamitoso, i prescritti titoli abilitativi sono stati conseguiti in sanatoria;
- c) precisare, per l'abitazione, se questa si sviluppa su più piani o, se ubicata in un condominio, in quale piano è collocata, nonché precisare se i danni riguardano sia l'unità principale (abitazione) sia l'eventuale pertinenza (es. cantina e/o garage) del fabbricato, specificando se la pertinenza consiste in una distinta unità strutturale rispetto all'unità strutturale in cui è ubicata l'abitazione, oppure unicamente l'una o l'altra. Nel caso in cui l'eventuale pertinenza dell'unità abitativa sia censita al NCEU con un proprio mappale e/o subalterno, deve essere indicato anche quest'ultimo;
- d) descrivere i danni all'abitazione o alle parti comuni di un edificio residenziale e specificare quali, tra gli elementi strutturali e di finitura, gli impianti e i serramenti di cui all'elenco del paragrafo 4.3, sono stati danneggiati, indicando le misure e/o quantità effettivamente danneggiate; descrivere gli interventi sugli stessi, compresi quelli comportanti adeguamenti obbligatori per legge, e stimarne il costo di ripristino, attraverso un computo metrico estimativo nel quale devono essere indicate le unità di misura ed i prezzi unitari sulla base dell'elenco prezzi della Regione o, per le voci ivi non presenti, sulla base del prezzario della locale Camera di Commercio, indicando anche l'importo IVA;

- e) attestare, nel caso di spese già sostenute, la congruità delle stesse con i prezziari di cui alla lettera d), producendo il computo metrico estimativo di cui alla contabilità finale dei lavori ovvero, in caso di accertata incongruità, rideterminando in diminuzione i costi unitari e quindi il costo complessivo;
- f) distinguere sia nel caso di cui alla precedente lettera d) che in quello di cui alla precedente lettera e) i costi ammissibili a contributo dai costi per eventuali interventi già eseguiti o da eseguirsi diversi da quelli di cui all'elenco del paragrafo 4.3, e pertanto non ammissibili a contributo;
- g) distinguere i costi per gli adeguamenti di legge, ammissibili a contributo, dalle eventuali migliorie comunque a carico del titolare del contributo;
- h) produrre planimetria catastale, stato di fatto e stato legittimo dell'immobile.

Per i beni mobili registrati, il perito, sotto la propria personale responsabilità, deve:

- i) attestare la sussistenza del nesso di causalità tra i danni e l'evento calamitoso;
- j) descrivere i danni dell'autoveicolo;
- k) attestare, nel caso di spese già sostenute, la congruità delle stesse con i prezzi di mercato o l'avvenuta rottamazione;
- l) allegare il certificato di proprietà e il libretto di circolazione.

4.8.2. Perizia asseverata per le attività economiche e produttive

Per le attività produttive, il perito, sotto la propria personale responsabilità, deve:

- a) attestare la sussistenza del nesso di causalità tra i danni e l'evento calamitoso;
- b) relativamente ai danni all'immobile in cui ha sede l'attività:
 - identificare l'immobile danneggiato dall'evento calamitoso, indicandone l'indirizzo e i dati catastali (Foglio, mappale, subalterno, categoria, intestazione catastale), attestando che è stato edificato nel rispetto delle disposizioni di legge ovvero, alla data dell'evento calamitoso, i prescritti titoli abilitativi sono stati conseguiti in sanatoria;
 - descrivere i danni all'immobile e specificare quali, tra gli elementi strutturali e di finitura, gli impianti e i serramenti, sono stati danneggiati, indicando le misure e/o quantità effettivamente danneggiate; descrivere gli interventi sugli stessi, compresi quelli comportanti adeguamenti obbligatori per legge, e stimarne il costo di ripristino, attraverso un computo metrico estimativo nel quale devono essere indicate le unità di misura ed i prezzi unitari sulla base dell'elenco prezzi della Regione o, per le voci ivi non presenti, sulla base del prezzario della locale Camera di Commercio, al netto di IVA e di altre imposte e tasse;
 - attestare, nel caso di spese già sostenute, la congruità delle stesse con i prezziari suddetti, producendo il computo metrico estimativo di cui alla contabilità finale dei lavori ovvero, in caso di accertata incongruità, rideterminando in diminuzione i costi unitari e quindi il costo complessivo;

- distinguere sia nel caso di interventi già eseguiti o da eseguirsi, i costi ammissibili a contributo da quelli non ammissibili e pertanto diversi delle tipologie di cui all'elenco del paragrafo 4.4;
- distinguere i costi per gli adeguamenti di legge, ammissibili a contributo, dalle eventuali migliorie comunque a carico del titolare del contributo;
- produrre planimetria catastale, stato di fatto e stato legittimo dell'immobile;

c) relativamente ai danni di cui al punto b) del paragrafo 4.4:

- identificare i macchinari e le attrezzature, specificandone marca e modello, con riferimento a documentazione tecnica e amministrativa risalente alla data dell'evento;
- descrivere i danni ai suddetti macchinari e attrezzature, nonché gli interventi sugli stessi e stimarne il costo di ripristino, allegando preventivi aventi data successiva all'evento calamitoso, verificando la congruità dei relativi prezzi con riferimento a prezzari ufficiali utilizzabili allo scopo, ove esistenti;
- attestare, nel caso di spese già sostenute, la congruità delle stesse con i predetti prezzari, producendo documentazione fiscalmente valida relativa alle stesse spese ovvero, in caso di accertata incongruità, rideterminando in diminuzione i costi unitari e quindi il costo complessivo;

d) relativamente ai danni di cui al punto c) del paragrafo 4.4:

- identificare le scorte di materie prime, semilavorati e prodotti finiti, danneggiati o distrutti e non più utilizzabili a seguito dell'evento calamitoso, con riferimento a documentazione tecnica e amministrativa risalente alla data dell'evento;
- descrivere i danni subiti dalle suddette scorte di materie prime, semilavorati e prodotti finiti, nonché la stima del costo per il ripristino delle stesse, allegando preventivi aventi data successiva all'evento calamitoso, verificando la congruità dei relativi prezzi con riferimento a prezzari ufficiali utilizzabili allo scopo, ove esistenti;
- attestare, nel caso di spese già sostenute, la congruità delle stesse con i prezzari di cui sopra, producendo documentazione fiscalmente valida relativa alle stesse spese ovvero, in caso di accertata incongruità, rideterminando in diminuzione i costi unitari e quindi il costo complessivo.

Alla perizia dovranno anche essere allegate le dichiarazioni previste dalla legge attestanti le condizioni di regolarità dell'attività.

Si fa presente che, ai sensi dell'art. 50 del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, i regimi di aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati da frane, inondazioni, trombe d'aria, incendi boschivi di origine naturale, ecc., sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 2, lettera b), del trattato e sono esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, del trattato purché soddisfino le condizioni indicate nei presenti indirizzi.

4.9. Dichiarazione per un importo complessivo dei danni minore o uguale a 10.000,00 euro

Alla domanda di contributo, per i danni che complessivamente sono minori o uguali a 10.000,00 euro, si allega un'apposita dichiarazione da redigersi utilizzando l'apposito modello presente nell'Allegato 4, nella forma di dichiarazione sostitutiva di certificazione/atto notorio.

4.9.1. Dichiarazione per i danni minori o uguali a 10.000,00 euro per le abitazioni e i beni mobili

Per le abitazioni e le parti comuni di un edificio residenziale si deve:

- a) attestare la sussistenza del nesso di causalità tra i danni e l'evento calamitoso,
- b) attestazione circa il rispetto delle disposizioni di legge ovvero, alla data dell'evento calamitoso, i prescritti titoli abilitativi sono stati conseguiti in sanatoria;
- c) descrivere i danni all'abitazione o alle parti comuni di un edificio residenziale e specificare quali, tra gli elementi strutturali e di finitura, gli impianti e i serramenti di cui all'elenco del paragrafo 4.3, sono stati danneggiati, indicando le misure e/o quantità effettivamente danneggiate; descrivere gli interventi sugli stessi, compresi quelli comportanti adeguamenti obbligatori per legge, e stimarne il costo di ripristino, con i prezzi unitari dedotti dall'elenco prezzi della Regione o in relazione al mercato vigente, indicando anche l'importo IVA;
- d) attestare, nel caso di spese già sostenute, la congruità delle stesse con i prezziari di cui alla lettera c), ovvero, in caso di accertata incongruità, rideterminando in diminuzione i costi unitari e quindi il costo complessivo;
- e) distinguere sia nel caso di cui alla precedente lettera d) che in quello di cui alla precedente lettera e) i costi ammissibili a contributo dai costi per eventuali interventi già eseguiti o da eseguirsi diversi da quelli di cui all'elenco del paragrafo 4.3, e pertanto non ammissibili a contributo;
- f) distinguere i costi per gli adeguamenti di legge, ammissibili a contributo, dalle eventuali migliorie comunque a carico del titolare del contributo;

4.9.2. Dichiarazione per i danni minori o uguali a 10.000,00 euro per le attività economiche e produttive

Per le attività produttive, il richiedente deve:

- e) attestare la sussistenza del nesso di causalità tra i danni e l'evento calamitoso;
- f) relativamente ai danni all'immobile in cui ha sede l'attività, si deve:
 - descrivere i danni all'immobile e specificare quali, tra gli elementi strutturali e di finitura, gli impianti e i serramenti, sono stati danneggiati, indicando le misure e/o quantità effettivamente danneggiate; descrivere gli interventi sugli stessi, compresi quelli comportanti

adeguamenti obbligatori per legge, e stimarne il costo di ripristino, sulla base di prezzi unitari di cui all'elenco prezzi della Regione o, per le voci ivi non presenti, sulla base di prezzi del mercato vigente, al netto di IVA e di altre imposte e tasse;

- attestare, nel caso di spese già sostenute, la congruità come indicato al punto precedente, ovvero, in caso di accertata incongruità, rideterminando in diminuzione i costi unitari e quindi il costo complessivo;
- distinguere sia nel caso di interventi già eseguiti o da eseguirsi, i costi ammissibili a contributo da quelli non ammissibili e pertanto diversi delle tipologie di cui all'elenco del paragrafo 4.4;
- distinguere i costi per gli adeguamenti di legge, ammissibili a contributo, dalle eventuali miglorie comunque a carico del titolare del contributo;

g) relativamente ai danni di cui al punto b) del paragrafo 4.4:

- identificare i macchinari e le attrezzature, specificandone marca e modello, con riferimento a documentazione tecnica e amministrativa risalente alla data dell'evento;
- descrivere i danni ai suddetti macchinari e attrezzature, nonché gli interventi sugli stessi e stimarne il costo di ripristino, allegando preventivi aventi data successiva all'evento calamitoso, verificando la congruità dei relativi prezzi con riferimento a prezzari ufficiali utilizzabili allo scopo, ove esistenti;
- attestare, nel caso di spese già sostenute, la congruità delle stesse come indicato al precedente punto, producendo documentazione fiscalmente valida relativa alle stesse spese ovvero, in caso di accertata incongruità, rideterminando in diminuzione i costi unitari e quindi il costo complessivo;

h) relativamente ai danni di cui al punto c) del paragrafo 4.4:

- identificare le scorte di materie prime, semilavorati e prodotti finiti, danneggiati o distrutti e non più utilizzabili a seguito dell'evento calamitoso, con riferimento a documentazione tecnica e amministrativa risalente alla data dell'evento;
- descrivere i danni subiti dalle suddette scorte di materie prime, semilavorati e prodotti finiti, nonché la stima del costo per il ripristino delle stesse, allegando preventivi aventi data successiva all'evento calamitoso, verificando la congruità dei relativi prezzi con riferimento a prezzari ufficiali utilizzabili allo scopo, ove esistenti;
- attestare, nel caso di spese già sostenute, la congruità delle stesse con i prezzari di cui sopra, producendo documentazione fiscalmente valida relativa alle stesse spese ovvero, in caso di accertata incongruità, rideterminando in diminuzione i costi unitari e quindi il costo complessivo;
- attestazione circa le condizioni di regolarità dell'attività.

4.10. Trasferimento o successione della proprietà

Nel caso dell'abitazione principale, il proprietario che, dopo aver presentato la domanda di contributo, ne trasferisca la proprietà, che era principale per sé o per un terzo, decade dal contributo, fatto salvo quanto previsto ai successivi punti a), b) e c):

- a) trasferimento della proprietà al terzo titolare di un diritto reale o personale di godimento (usufrutto, locazione, comodato, etc.) in forza di atto avente data certa anteriore all'evento calamitoso e che, a tale data, aveva fissato nell'unità immobiliare la residenza anagrafica ai sensi dell'art. 43 del Codice Civile;
- b) trasferimento della nuda proprietà dell'abitazione principale del proprietario che contestualmente ha riservato a sé l'usufrutto;
- c) trasferimento della proprietà a favore della persona residente anagraficamente ai sensi dell'art. 43 del Codice Civile alla data dell'evento calamitoso nell'unità abitativa costituente abitazione principale anche del proprietario.

In caso di decesso del proprietario avvenuto successivamente alla presentazione della domanda di contributo e prima dell'ultimazione degli interventi, il contributo è riconosciuto agli eredi entro i limiti percentuali e massimali che sarebbero spettati al proprietario.

Nel caso delle attività economiche e produttive, il soggetto che, dopo aver presentato la domanda di contributo, trasferisca la relativa proprietà dell'attività economica, decade dal contributo.

4.11. Controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese dai richiedenti

I Comuni, preliminarmente all'erogazione dei contributi ai beneficiari finali, procedono al controllo per verificare la veridicità delle dichiarazioni sostitutive di certificazione e atto notorio rese dagli interessati e, nei casi in cui siano state presentate un numero cospicuo di domande, possono procedere all'effettuazione dei controlli a campione ma nella misura non inferiore al 20% delle domande ammissibili a contributo, previo parere positivo della Direzione generale della protezione civile. Dell'esito dei predetti controlli deve essere dato esplicitamente atto alla stessa Direzione generale.

4.12. Tempistica per l'esecuzione degli interventi

Dalla data del provvedimento di liquidazione della Direzione generale della Protezione civile, con cui è effettuato il trasferimento a favore del Comune nel quale sono stati rilevati i danni e verificate ammissibili le domande di contributo, sono stabiliti i seguenti termini per l'esecuzione degli interventi sul patrimonio abitativo:

- 18 mesi per gli interventi di ripristino dei beni immobili danneggiati sia con riferimento al patrimonio abitativo che alle attività economiche e produttive;
- 30 mesi per gli interventi di ricostruzione dell'abitazione distrutta;
- 12 mesi per gli interventi di ripristino o riacquisto dei beni danneggiati di cui ai punti b) e c) del paragrafo 4.4.

I suddetti termini possono essere prorogati, su istanza motivata degli interessati, con apposito provvedimento del responsabile del procedimento del Comune interessato, da trasmettere alla Regione che ne effettuerà il monitoraggio.

4.13. Procedura per la gestione ed erogazione dei contributi da parte dei Comuni

Successivamente al provvedimento di liquidazione della Direzione generale della Protezione civile, il Comune invia una comunicazione a ciascun soggetto avente diritto. Qualora quest'ultimo risulti diverso dal proprietario dell'immobile, la medesima comunicazione è inviata anche al proprietario per conoscenza.

Nel caso di spese già sostenute, nella comunicazione è riportato l'importo del contributo concesso e viene richiesta la presentazione, entro un termine non superiore a 30 giorni, dei seguenti documenti:

- nel caso delle abitazioni, giustificativi comprovanti i lavori eseguiti, es. fatture o ricevute intestate al richiedente il contributo (proprietario o soggetto diverso purché residente al momento dell'evento calamitoso in virtù di un qualunque titolo attestante il diritto reale di godimento dell'immobile) o ad un altro componente del nucleo familiare, apposito prospetto riepilogativo per la rendicontazione delle spese, presente nell'Allegato 4;
- nel caso di attività economiche e produttive, giustificativi comprovanti i lavori eseguiti, es. fatture o ricevute intestate all'impresa richiedente il contributo e apposito prospetto riepilogativo per la rendicontazione delle spese, presente nell'Allegato 4;
- estremi degli atti o provvedimenti (es. Comunicazione, SCIA) inoltrati o rilasciati in relazione ai lavori dichiarati;
- documentazione fotografica pre e post intervento.

Nel caso di lavori non ancora eseguiti o non ancora conclusi, i beneficiari, entro lo stesso termine massimo di 30 giorni, dovranno comunicare la data presunta di inizio e fine lavori, la cui durata non potrà comunque essere superiore ai termini previsti nel precedente paragrafo 4.12.

Si precisa che il beneficiario dovrà produrre la documentazione suddetta per un importo almeno pari al contributo assegnato.

Il Comune, ai fini istruttori, verifica la documentazione trasmessa dai beneficiari ed esegue i controlli di cui al precedente paragrafo 4.11.

Nel caso in cui sia stata erogata l'anticipazione, i beneficiari sono tenuti a realizzare gli interventi e, per beneficiare del saldo, a trasmettere la documentazione richiesta dal Comune entro un termine perentorio di 30 giorni dalla data dichiarata di fine lavori. Il suddetto saldo potrà essere rideterminato dal Comune sulla base di minori lavori eseguiti.

Completata l'istruttoria con esito positivo, il Comune assume i provvedimenti per l'erogazione delle risorse a favore dei beneficiari.

Costituiscono motivi di decadenza:

- la mancata o l'ingiustificato ritardo nella presentazione della documentazione richiesta;
- l'ingiustificata riduzione dell'importo lavori rispetto a quello indicato in sede di istanza;
- la presentazione di documentazione non conforme;
- l'esito negativo dei sopralluoghi effettuati dal Comune;
- l'ingiustificato ritardo nella conclusione dei lavori rispetto alla data dichiarata.

In caso di decadenza dal contributo, il beneficiario sarà obbligato alla restituzione al Comune della eventuale anticipazione ricevuta.

Le economie derivanti dalla decadenza da parte di uno o più beneficiari e di quelle provenienti da eventuali quote non assegnate (eccedenze derivanti dalla concomitanza di ulteriori contributi o rimborsi assicurativi) dovranno essere restituite alla Regione.

La Direzione generale della protezione civile potrà gestire il riutilizzo delle suddette economie nel rispetto delle finalità di cui alla L.R. 26/2015 nell'ambito della stessa DGR di stanziamento delle risorse.

4.14. Rendicontazione finale del Comune

Il Comune, entro 30 giorni dalla conclusione di tutti i procedimenti sopradescritti, sia nel caso in cui il cittadino o l'impresa abbiano già sostenuto le spese, sia in caso di spese ancora da sostenere, compila la scheda riepilogativa dei contributi sia per il patrimonio abitativo (scheda B di cui all'Allegato 5) che per le attività produttive (scheda C di cui all'Allegato 5), recante l'elenco dei beneficiari, l'esito delle istruttorie, gli importi dichiarati ammissibili e quelli erogati.

I documenti di rendicontazione devono essere conservati dal Comune e resi disponibili per eventuali controlli da parte della Direzione generale della protezione civile.

4.15. Verifiche e controlli da parte della Direzione generale della protezione civile

Il competente servizio della Direzione generale della Protezione civile:

- esegue, sulla rendicontazione dei Comuni, i controlli relativi alla completezza della documentazione e alla corrispondenza tra le somme erogate e quelle rendicontate;
- archivia la documentazione di rendicontazione anche ai fini di eventuali richieste o controlli da parte degli organismi terzi di controllo;
- stabilisce le modalità di esecuzione dei controlli in loco che dovranno essere condotti nella misura minima del 20% dei Comuni beneficiari.

4.16. Modulistica operativa per la gestione dei contributi - rinvio.

Con successiva comunicazione la Direzione generale della protezione civile potrà disciplinare ulteriori dettagli inerenti al presente procedimento.

ELENCO ALLEGATI

Allegato 1 Elenco dei comuni colpiti dall'evento del 10/11 ottobre 2018 ed esclusi dal presente procedimento

Allegato 2 Schema logico procedurale per i comuni

Allegato 2 Modello avviso pubblico

Allegato 4 Modulistica per la presentazione delle domande di contributo

Allegato 5 Modulistica per i comuni